

Fatto Diritto P.Q.M.

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 11/11/2009, confermava la sentenza del Tribunale di Roma, in data 7.2.2006, appellata da C.M. e D.S.A., dichiarati responsabili del reato di riciclaggio, avendo utilizzato ingenti cifre di denaro dai rispettivi conti correnti, mediante numerose operazioni bancarie, prive di una reale causa e, con le attenuanti generiche, condannati alla pena di anni due, mesi otto di reclusione e Euro 1200,00 di multa ciascuno.

Proponeva ricorso per cassazione il difensore di entrambi gli imputati deducendo la violazione *dell'art. 606 c.p.p.*, comma 1, lett. e) in relazione all'art. 648 bis c.p., nonché violazione di tale ultimo articolo per mancanza di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità dei ricorrenti con riferimento alla ritenuta provenienza delittuosa del denaro oggetto di riciclaggio che era manifestamente illogica, oltre che lesiva del disposto dell'art. 648 bis c.p., perchè basata su mere presunzioni tendenti a dare luogo ad un'inversione dell'onere della prova dell'esistenza di lecite fonti di reddito, non essendo onere degli imputati fornire la dimostrazione della liceità del possesso delle somme di cui ai rispettivi capi d'imputazione, rilevando che, anche nel caso in cui le somme depositate su rispettivi conto corrente fossero provento di reato, i responsabili risponderebbero di ricettazione non essendo mai stato accertato un reato presupposto. La condotta di riciclaggio, secondo i ricorrenti, deve consistere in attività volte ad impedire l'individuazione della provenienza illecita del denaro e non già a consentirne la spendita da parte del proprietario; quindi il mero trasferimento di somme da un conto corrente ad un altro non poteva integrare il delitto di cui all'art. 648 bis c.p. Evidenziavano, inoltre l'insussistenza di operazioni volte ad impedire l'identificazione della provenienza illecita della provvista bancaria e la mancanza di manovre fraudolente al fine di conseguire il risultato del riciclaggio. Inoltre l'impugnata pronuncia parlava di reati commessi da altri familiari degli imputati, senza però provare in alcun modo rapporti illeciti tra i congiunti, rilevando anche i ricorrenti come l'attività di riciclaggio debba essere finalizzata ad occultare la provenienza illecita del denaro; la Corte non ha, al riguardo, considerato che il danaro poteva essere frutto di evasione fiscale, sicchè il mero trasferimento di un conto bancario all'altro non poteva integrare il reato previsto dall'art. 648 bis c.p.;

inoltre, trattandosi di reato a dolo specifico, doveva essere dimostrata la volontà dell'autore di impedire la riconducibilità del denaro al reato o ai reati presupposti, circostanza che doveva escludersi nel caso di specie, vista la facile tracciabilità dei movimenti di denaro da parte degli organi di vigilanza preposti al controllo dei flussi finanziari: infatti le operazioni bancarie contestate ai ricorrenti non erano anonime, erano state tutte realizzate alla luce del sole, avevano lasciato tracce evidenti ed una parte di esse era stata posta in essere sulla scorta della normativa inerente al c.d. "scudo fiscale".

Motivi della decisione

Tutte le doglianze formulate nell'unico motivo di ricorso vanno esaminate congiuntamente perchè intimamente connesse e concernenti dedotti vizi di motivazione circa la prova dei delitti presupposti e dell'elemento soggettivo dei reati di riciclaggio.

I giudici del merito hanno desunto i delitti presupposti e la consapevole volontà dei ricorrenti di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa delle disponibilità finanziarie de quibus, riconducendo la genesi

della provvista incriminata (quattro assegni bancari ammontanti a Euro 74.500,00 e tre giroconto ammontanti a Euro 150.000,00 per la C. e Euro 300.000,00 per il D.S., al traffico di sostanze stupefacenti che aveva visto coinvolti Di.Si.Al. e C.G. (condannati con sentenza del 14/2/2005 del Tribunale di Roma per illecita detenzione 50 kg di cocaina), rilevando la compatibilità della somma oggetto di riciclaggio con l'entità degli cifre oggetto degli accertamenti che avevano condotto all'incriminazione degli imputati, tra cui anche gli odierni ricorrenti, individuando un collegamento indiziante tra gli imputati e i loro familiari coinvolti e condannati per traffico di stupefacenti, delitto in grado di produrre consistenti disponibilità monetarie. Non era necessario che l'impugnata sentenza dimostrasse l'esistenza di rapporti illeciti fra gli odierni ricorrenti e i loro familiari, condannati per i ritenuti delitti presupposti, atteso che l'art. 648 bis c.p. non richiede cointeressenze fra l'autore del delitto presupposto ed il riciclatore e neppure necessaria conoscenza fra i due, nel senso che il soggetto attivo del reato di riciclaggio può anche ignorare l'identità dell'autore del delitto presupposto: ciò che conta è che, consapevole dell'illecita provenienza dei beni, volontariamente si presti a sostituirli, trasferirli o compiere su di essi altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza, id est ad ostacolare la tracciabilità del loro percorso.

La Corte, inoltre, ha individuato l'esistenza del reato presupposto non già nella mancata giustificazione del possesso degli importi, ma nella mancata giustificazione di una serie di operazioni bancarie senza alcun ragionevole fine e senza alcun effettivo incremento o utilizzazione del capitale economicamente apprezzabile, con operazioni prive di alcun senso dal punto di vista della gestione patrimoniale, considerando l'assenza di lecite fonti di reddito degli odierni ricorrenti quale elemento solo rafforzativo delle ulteriori emergenze processuali.

Questa Corte, con specifico riferimento alle vicende della stessa "famiglia" o "gruppo" ha già affermato che integra la fattispecie criminosa di riciclaggio "mediato" il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da uno ad altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso differente istituto di credito (Sez. 2, Sentenza n. 47375 del 06/11/2009 Ud. (dep. 14/12/2009) Rv. 246434).

Integra, quindi, il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca danaro di provenienza illecita, atteso che, stante la natura fungibile del bene, pel solo fatto dell'avvenuto deposito, il danaro stesso viene automaticamente sostituito, essendo l'istituto di credito obbligato a restituire al depositante il mero tantundem (cfr. Cass. Sez. 6 n. 495 del 15.10.2008, dep. 9.1.2009, rv. 242372;

Cass. Sez. 2 n. 13155 del 15.4.86, dep. 24.11.86, rv. 174380). Per la stessa ragione il mero trasferimento del danaro di provenienza delittuosa da un c/c ad un altro diversamente intestato ed acceso presso un differente istituto di credito, costituisce riciclaggio mediato, anch'esso punibile ai sensi dell'art. 648 bis c.p. (cfr.

Cass. Sez. 6 n. 9090 del 6.4.95, dep. 25.8.95, rv. 202312; Cass. Sez. 2 n. 2611 del 14.12.89, dep. 23.2.90, rv. 183472; Cass. Sez. 2 n. 6508 del 1.2.86, dep. 27.6.86, rv. 173258). Dunque, il reato rimane integrato già dalla condotta di sostituzione del danaro, cui si aggiunge l'operazione intesa ad ostacolare l'identificazione della sua provenienza illecita, insita nel successivo passaggio da un c/c all'altro, poichè in tale forma della condotta del delitto p. e p. ex art. 648 bis c.p. non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni, bastando che essa sia anche soltanto ostacolata.

Anche nel caso in cui le operazioni bancarie siano "trasparenti", il reato si realizza proprio a seguito della dispersione dei beni, come desumibile dalla circostanza che il danaro è stato ritirato dai conti in vario modo, una volta accreditato nelle banche italiane.

Per questo stesso motivo non rileva che le operazioni di smobilizzo dai depositi esteri abbiano comunque lasciato tracce e/o che siano avvenute con operazioni in se apparentemente legittime e non occulte:

L'ostacolo in questo caso è consistito nella rapida polverizzazione dei fondi in più rivoli e nel coinvolgimento di più persone.

Nè può negarsi il dolo solo perchè le operazioni sono state scoperte, sia pure all'esito di impegnative indagini e grazie anche alle segnalazioni dell'Ufficio Italiano Cambi e dell'omologo ufficio del Principato di Monaco.

Per costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, da cui non si ritiene di doversi discostare, non è necessario che il delitto presupposto (rispetto sia alla ricettazione sia al riciclaggio) risulti accertato

giudizialmente (cfr. Cass. Sez. 2 n. 28.6.79, dep. 7.1.80; Cass. Sez. 2 n. 549 del 29.6.81, dep. 23.1.82; Cass. Sez. 2 n. 3031 del 20.1.82, dep. 20.3.82; Cass. Sez. 1 n. 2179 del 20.1.83, dep. 17.3.83; Cass. Sez. Un. 3211 del 12.3.98, dep. 10.3.99; Cass. Sez. 5 n. 5801 del 24.2.82, dep. 11.6.82; Cass. Sez. Un. 10418 del 13.5.83, dep. 3.12.83; Cass. Sez. 2 n. 4469 dell'8.2.85, dep. 9.5.85;

Cass. Sez. 2 n. 3392 del 16.12.83, dep. 12.4.84; Cass. Sez. 2 n. 4429 del 13.1.84, dep. 12.5.84; Cass. Sez. 2 n. 8730 del 12.4.84, dep. 18.10.84; Cass. Sez. 6 n. 4077 del 20.11.89, dep. 21.3.90; Cass. Sez. 4 n. 11303 del 7.11.97, dep. 9.12.97; Cass. Sez. 5 n. 36940 del 21.5.08, dep. 26.9.08, rv. 241581).

Nè si richiede l'esatta individuazione del delitto presupposto e del suo autore, ma solo la prova logica della provenienza delittuosa dei beni (cfr. Cass. n. 36940/2008 cit).

Quanto alla consapevolezza dell'illecita provenienza dei fondi in questione, si tenga presente che il ricorso alla prova indiziaria nella fattispecie operato dai giudici del merito è legittimo, giacchè in tema di riciclaggio la scienza dell'agente in ordine alla provenienza dei beni da delitti può essere desunta da qualsiasi elemento e sussiste quando gli indizi in proposito siano così gravi ed univoci da autorizzare la logica conclusione che i beni ricevuti per la sostituzione sono di derivazione delittuosa specifica, anche mediata (Cass. Sez. 6 n. 9090 del 6.4.95, dep. 25.8.95, rv. 202312;

conf. Cass. rv. 183472; Cass. rv. 176176; Cass. rv. 173258).

Nè risulta un'inversione dell'onere della prova, che vi sarebbe stata se i giudici del merito si fossero limitati a dare atto della pura e semplice mancata spiegazione dell'origine delle disponibilità finanziarie in discorso: invece, l'impugnata sentenza ne ha ricavato l'illecita provenienza dai plurimi indizi gravi, precisi e concordanti sopra elencati: ciò rende inconfidente il richiamo alla declaratoria di illegittimità costituzionale del *D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, comma 2*, poichè in quella occasione la Corte cost. (con sentenza 17.2.94 n. 48) motivò la propria decisione in base al rilievo che la presunzione di non colpevolezza di cui *all'art. 27 Cost.*, comma 2 non consentiva di agganciare la sussistenza di un reato alla pura e semplice qualità di persona sottoposta a procedimento penale accompagnata dal mero fatto del possesso ingiustificato di disponibilità economiche sproporzionate al reddito dichiarato o all'attività economica svolta.

L'ulteriore obiezione avanzata nei motivi di ricorso in esame - le disponibilità finanziarie in oggetto potrebbero essere state anche provento di evasione fiscale e non di delitto - urta contro il rilievo che l'evasione fiscale presuppone pur sempre, a monte, l'esistenza di lecita fonte di reddito assoggettabile ad imposizione tributaria (vale a dire proprio ciò che viene smentito dall'impugnata sentenza).

Quanto al lamentato difetto di motivazione sulle prove di segno contrario all'asserita colpevolezza dei ricorrenti che costoro indicano sulla base delle seguenti circostanze:

1) i versamenti compiuti dalla C. sul predetto conto corrente si riferissero tutto al periodo del marzo 98, dovendosi, a loro giudizio, escludersi che le somme depositate presso l'istituto bancario monegasco potessero provenire dall'attività di traffico di stupefacenti attribuita a Di.Si.Al., figlio del ricorrente, collocabile tra gennaio e marzo 2003;

2) specificazione, da parte della Corte territoriale che i trasferimenti del 28 luglio 2003 sui conti correnti intestati, tra gli altri, ad D.S.A., figlio del ricorrente, erano stati determinati dalla decisione della S.G.B.T. di chiudere il conto corrente, come riferito dal consulente della banca D.M. E..

Va, al riguardo, rilevato che l'impugnata sentenza ha motivato, sia pure sinteticamente, rilevando che, quanto al delitto presupposto, non è necessario l'accertamento giudiziale della commissione di tale delitto, nè dei suoi autori, nè dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche, ben esplicitate dalla Corte territoriale. A riguardo, poi, è noto nella giurisprudenza di questa Corte che nella propria motivazione il giudice del merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, pur se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. 4 n. 1149 del 24.10.2005, dep. 13.1.2006; Cass. Sez. 4 n. 36757 del

4.6.2004, dep. 17.9.2004).

Al fine di riconoscere il dedotto vizio di motivazione occorre che sia ravvisabile una manifesta illogicità argomentativa denunciabile per cassazione; non basta rappresentare la mera possibilità di un'ipotesi alternativa, magari altrettanto logica in via di astratta congettura - rispetto a quella ritenuta in sentenza (anche a tale riguardo la giurisprudenza di questa S.C. è antica e consolidata:

cfr. Cass. Sez. 1 n. 12496 del 21.9.99, dep. 4.11.99; Cass. Sez. 1 n. 1685 del 19.3.98, dep. 4.5.98; Cass. Sez. 1 n. 7252 del 17.3.99, dep. 8.6.99; Cass. Sez. 2. 13528 del 11.11.98, dep. 22.12.98; Cass. Sez. 1 n. 5285 del 23.3.98, dep. 6.5.98; Cass. S.U. n. 6402 del 30.4.97, dep. 2.7.97; Cass. S.U. n. 16 del 19.6.96, dep. 22.10.96; Cass. Sez. 1 n. 1213 del 17.1.84, dep. 11.2.84 e numerosissime altre). Non è corretta l'affermazione - che si legge nel motivo di ricorso - secondo cui il delitto di riciclaggio sarebbe a dolo specifico, noto essendo il contrario, nel senso che, a differenza di quanto avviene nel delitto di ricettazione, il dolo è generico e comprende sia la volontà di compiere le attività relative ad impedire l'identificazione della provenienza delittuosa di beni od altre utilità, sia la consapevolezza di tale provenienza, senza alcun riferimento a scopi di profitto o di lucro (cfr. Cass. Sez. 6 n. 16980 del 18.12.2007, dep. 24.4.2008, rv. 239843; Cass. Sez. 4 n. 6350 del 30.1.2007, dep. 15.2.2007, rv. 231053; Cass. Sez. 2 n. 13448 del 23.2.05, dep. 12.4.05, rv. 231053). Risolvendosi, quindi, i ricorsi in una censura di merito, ne va dichiarata l'inammissibilità.

Ai sensi *dell'art. 616 cod. proc. pen.*, con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonchè - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro mille/00 alla Cassa delle ammende.